



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2020

ANNO VIII

DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

DORELLA QUARTO

A Danila Certosino, *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, Cacucci, Bari,
2020, pp. 254, ISBN 987-88-6611-913-5



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli – Gabriele Dell’Atti – Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Angelica Riccardi, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Angelica Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione),
Francesca Altamura, Michele Calabria, Danila Certosino,
Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti,
Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
ex Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/gli-annali>

ANNALI2020

ANNO VIII
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Danila Certosino, *Persona in vinculis e diritto al colloquio*, Cacucci, Bari, 2020, pp. 254, ISBN 987-88-6611-913-5

È edito da Cacucci il secondo contributo monografico di Danila Certosino. L'opera, dal titolo "Persona *in vinculis* e diritto al colloquio", è contenuta nella Collana "Giustizia penale della post-modernità", diretta da A. Scalfati, A. De Caro, G. Di Chiara, G. Garuti, S. Lorusso, M. Menna, N. Triggiani e D. Vigoni.

Il volume, dotato di encomiabile tecnicismo, non manca di sviscerare gli aspetti giuridico-filosofici necessariamente connessi al tema della persona *in vinculis*, così riuscendo a toccare le corde più profonde dell'animo del lettore.

Il testo introduce l'argomento della detenzione indagando su ciò che ne costituisce il presupposto indefettibile, ossia la libertà. Il tema ci riporta alla mente le parole di Calamandrei: «La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare».

L'autrice, piuttosto che di libertà, parla più correttamente "delle libertà" che vanno riconosciute al soggetto, a prescindere dallo *status* di restrizione, compatibilmente con le esigenze della vita carceraria. Il soggetto *in vinculis* è limitato nella sua libertà di locomozione, ma non nella libertà di essere, di esprimere la sua personalità, di preservare la dignità di uomo, intesa come misura dello stato di attuazione del sistema delle libertà costituzionali.

Il pilastro intorno al quale ruotano le disposizioni che garantiscono copertura al concetto di dignità umana del ristretto è certamente costituito dall'art. 27, comma 3, Cost. Il legislatore nazionale, di riflesso, con l'art. 1 della l. n. 354/1975, ha introdotto nel circuito penitenziario il concetto costituzionalmente orientato di dignità nel trattamento dei soggetti detenuti, protagonisti attivi nella prospettiva della rieducazione.

Particolare rilievo – e qui si entra nel vivo della trattazione – è riservato ai contatti con il mondo esterno. La normativa nazionale sul punto è fortemente influenzata ed ispirata ai principi sanciti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. Il diritto alla comunicazione dei soggetti detenuti trova la sua consacrazione nel principio di libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. L'autrice pone l'accento sul *favor* di cui gode il c.d. "modello partecipativo", volto a superare l'idea di struttura carceraria come istituzione atta a segregare ed emarginare i detenuti dalla società nel tempo della privazione della libertà.

Il concetto di comunicazione trova, poi, una specificazione nel duplice profilo dei colloqui e della corrispondenza, scritta o telefonica.

Il contatti con la società libera rappresentano parte integrante del programma di recupero, rieducazione e risocializzazione del ristretto, permettendo a quest'ultimo di mantenere vive le proprie relazioni familiari. Accanto ai colloqui con i familiari, deve riconoscersi assoluta centralità alla disciplina dei colloqui con il difensore quale forma di manifestazione del diritto di difesa.

Il rispetto della persona umana e delle garanzie che ne discendono deve essere assicurato non solo nella fase esecutiva, ma anche ai soggetti privati della libertà personale in via cautelare. Si legge, infatti, nel testo che «la disciplina delle relazioni epistolari dell'imputato detenuto con il proprio difensore rappresenta uno dei temi dinanzi ai quali si pone con maggior risalto il problema del temperamento fra le modalità di attuazione della carcerazione preventiva e l'esigenza di assicurare una piena esplicazione del diritto di difesa, tenuto conto che tale ultima esigenza non viene meno (anzi si accentua) nei confronti del soggetto *in vinculis*.

Sia le norme del codice di procedura penale che quelle della disciplina carceraria anteriormente vigenti ignoravano del tutto la peculiarità del rapporto epistolare fra imputato detenuto e difensore, assoggettandolo alla regolamentazione gravemente limitativa prevista per ogni forma di corrispondenza concernente il soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale».

È proprio in relazione ai soggetti sottoposti a provvedimenti temporanei di privazione della libertà personale, custodia cautelare o precautelare nella forma dell'arresto o fermo di indiziato, che si manifesta in via preponderante la necessità di garantire, sin da subito, i contatti con il difensore, sì da consentire un'efficace impostazione difensiva.

L'opera si divide in due parti: nella prima viene affrontato il tema dei colloqui con il difensore, sia in fase cautelare che nello stadio esecutivo; la seconda è invece dedicata ai dialoghi con altri soggetti, in particolare con i familiari.

All'inquadramento storico dell'istituto dei colloqui tra ristretto e difensore nella vigenza del codice Rocco segue un *excursus* sull'ampliamento delle tutele riconosciute per effetto delle riforme successivamente intervenute. Infatti, con l'entrata in vigore del codice del 1988 ed il passaggio ad un sistema di stampo accusatorio, la disciplina "poco garantista" delineata dall'art. 135 cod. abr. è stata, finalmente, superata dalla formulazione normativa enucleata nell'ambito dell'art. 104 dell'attuale codice di rito. L'opera non manca di analizzare l'effetto delle modifiche da ultimo apportate all'art. 104, comma 3, c.p.p. dalla riforma Orlando del giugno 2017.

Una dettagliata disciplina dei colloqui, della corrispondenza e dell'accesso ai mezzi di informazione, così come dei corrispondenti diritti che competono a detenuti, condannati ed internati si rinviene inoltre nell'art. 18 ord. pen., che, nel corso degli anni, ha subito svariate modifiche legislative.

Ai colloqui *de visu* si affianca la disciplina dei colloqui a distanza nella forma della corrispondenza epistolare ovvero tramite comunicazioni telefoniche. Il riconoscimento

di tale diritto è ricavabile, in via interpretativa, dal combinato disposto dell'art. 18-*ter* ord. pen. e dell'art. 103 c.p.p.

Deve operarsi un corretto bilanciamento tra l'esercizio della libertà di comunicazione ed il regime di segregazione che lo stato custodiale comporta; sicché, pur riconosciuta costituzionalmente la garanzia al mantenimento dei colloqui epistolari e telefonici, tale diritto può subire degli adattamenti e delle restrizioni quali il controllo dei flussi e dei dialoghi telefonici, oltre che il controllo della corrispondenza.

Intangibile resta, invece, lo spazio entro il quale si muove il diritto di difesa; l'art. 18-*ter*, comma 2, ord. pen. contempla, infatti, una serie di ipotesi derogatorie, insuscettibili di limitazioni alla corrispondenza epistolare o telegrafica dei detenuti, anche in presenza dei presupposti astrattamente legittimanti i controlli. La previsione, richiamando il concetto di corrispondenza non suscettibile di limitazioni, si riferisce, in particolare, a quella intercorrente tra "detenuti o internati" e il proprio difensore, andando così ad integrare il sistema delineato negli artt. 103, comma 5, c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p.

Inoltre, seppur novellata la disciplina sulle intercettazioni di comunicazioni, resta fermo il divieto di captazione dei colloqui difensivi; l'autrice parla sul punto di «riservatezza del circuito difensivo rispetto all'intrusione giudiziaria», quale massima esplicazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 24 della Costituzione e 6 della CEDU.

L'opera, nell'illustrare le ultime novità normative sul punto, dà atto delle modifiche intervenute in materia per effetto del d.l. n. 161/2019 e dalla successiva l. di conversione n. 7/2020.

Nella seconda parte l'autrice affronta il problema più delicato relativo alla necessità, per il detenuto, di mantenere vivo il rapporto con il mondo esterno; in particolare, con familiari e conviventi.

Si legge, infatti, che «la cura della dimensione affettiva è senz'altro uno strumento di risocializzazione ma, prima ancora, un diritto della persona che spetta a "tutti" i detenuti a prescindere dalla situazione giuridica – siano essi condannati, o imputati in attesa di giudizio – e dal percorso di riabilitazione personale. Considerate le ripercussioni che la detenzione produce sui legami familiari e l'importanza di questi ultimi nel processo di reintegrazione sociale del reo, appare evidente che mantenere e coltivare i legami familiari aiuta i detenuti ad affrontare le conseguenze negative della carcerazione».

Menzione particolare viene data alla condizione di madre detenuta ed alle maggiori tutele accordate ai soggetti minorenni.

Anche in relazione ai "dialoghi con altri soggetti" diversi dal difensore, in particolare con il Garante dei detenuti, i contatti con l'esterno vengono mantenuti a mezzo colloqui o in forma di corrispondenza epistolare o telefonica, strumenti che si rivelano particolarmente utili quando i colloqui visivi appaiono difficoltosi per ragioni geografiche o economiche. A tal proposito, si pone l'accento sull'importanza

dell'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche, come la piattaforma *Skype for business*, rivelatasi molto efficace per contenere le problematiche legate alla gestione dei contatti ai tempi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'opera, aggiornata sul punto, dà atto degli interventi legislativi volti a regolamentare la disciplina dei colloqui visivi e telefonici dei detenuti all'interno delle istituzioni carcerarie.

L'autrice affronta altresì la questione irrisolta delle relazioni affettive e dei colloqui intimi, passando attraverso la tematica della tutela dell'affettività del minorenne detenuto, osservando che «occorre evitare che la detenzione comporti un allentamento o, peggio ancora, una brusca interruzione dei legami esistenti, danneggiando così lo sviluppo psico-fisico del minorenne».

Il Capitolo 2 della Parte II è dedicato al tema dei colloqui con i Garanti dei detenuti e delle modifiche intervenute per effetto della riforma penitenziaria del 2018; inoltre, si pone l'accento sulla particolare disciplina dedicata ai colloqui con i Parlamentari e altre autorità istituzionali.

Il lavoro si conclude con un approfondimento sui colloqui investigativi, in relazione ai quali il soggetto detenuto ha un ruolo passivo nell'attività investigativa, quale fonte di informazioni. Siffatta modalità di colloquio si distingue nettamente dalle sopramenzionate forme di collegamento tra detenuto e mondo esterno, non solo per diversità di *ratio*, ma anche per le particolari procedure adottate.

L'opera affronta l'istituto dei colloqui in modo organico ed offre al lettore una panoramica completa ed esaustiva della tematica; il testo vanta una chiarezza espositiva di non poco momento; chiarezza che si manifesta non solo nel linguaggio adottato, ma anche nella struttura e nell'ordine di trattazione delle singole questioni affrontate.